



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Area Metropolitana di Bari

**Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/09/2021, pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente in data 27/10/2021 ed entrato in vigore dal 12/11/2021)

## INDICE

### TITOLO I – GENERALITA'

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Ambito di applicazione

### TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

- Art. 4 – Dichiarazione iniziale
- Art. 5 – Modalità di presentazione
- Art. 6 – Dichiarazioni annuali
- Art. 7 – Dichiarazioni successive alla cessazione del mandato
- Art. 8 – Esonero dalla Dichiarazione di fine mandato
- Art. 9 – Procedimento dichiarativo
- Art. 10 – Modelli di dichiarazione

### TITOLO III – PUBBLICAZIONE

- Art. 11 – Pubblicazione sito istituzionale dell'Ente
- Art. 12 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza
- Art. 13 – Tempistica e durata pubblicazioni
- Art. 14 – Accesso atti originali

### TITOLO IV – SANZIONI

- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Competenze sanzionatorie

### TITOLO V – ORGANIZZAZIONE

- Art. 17 – Organizzazione

### TITOLO VI – NORME FINALI

- Art. 18 – Disposizioni finali
- Art. 19 – Entrata in vigore

## **TITOLO I – GENERALITA'**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Castellana Grotte, dettate dall'art. 14 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n.97 e dalla legge 05/07/1982, n. 441 e s.m.i..
2. In particolare, il potere normativo esercitato in tale materia trova la sua fonte legislativa nella potestà regolamentare generale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e all'art. 11 della legge n. 441/1982 e s.m.i. .

### **Art. 2 – Principi**

1. Il presente regolamento persegue e attua i valori della legalità, della prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, nonché della trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e dei suoi Organi di governo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
  - a) ai Consiglieri comunali;
  - b) al Sindaco;
  - c) agli Assessori comunali.

Il Settore I Affari Generali – Società partecipate cura la consegna del presente regolamento ai predetti Amministratori locali a seguito della convalida degli eletti o dell'accettazione della nomina.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al comma 1, ove vi acconsentano, espressamente e formalmente, e nei limiti di quanto espressamente previsto dalle vigenti norme di legge in materia. Viene in ogni caso data evidenza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*", al mancato consenso da parte del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.
3. Per parenti entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 74, 75 e 76 del Codice Civile, si intendono:
  - a) Parenti di primo grado: figli e genitori (linea retta);
  - b) Parenti di secondo grado: Fratelli e sorelle (linea collaterale); Nipoti e nonni (linea retta).

## TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

### Art. 4 – Dichiarazione iniziale

1. Ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e dell'art. 2 della legge n. 441/1982 e s.m.i., i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento devono presentare, entro tre mesi dalla proclamazione, dalla nomina o dalla convalida, una dichiarazione che deve contenere e/o recare in allegato quanto segue:
  - a) il curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
  - b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - e) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti anche se in comproprietà o in cointestazione;
  - f) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
  - g) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
  - h) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  - i) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula *«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»*; alla dichiarazione di cui al presente punto deve essere allegata copia delle dichiarazioni congiunte o delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 18/11/1981, n. 659 e s.m.i., concernenti i finanziamenti o contributi, di valore superiore a cinquemila euro, ricevuti sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, oppure, l'attestazione di non aver ricevuto alcun finanziamento o contributo di valore superiore a cinquemila euro come sopra riportato, con l'apposizione della formula *«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»*.
2. La dichiarazione di cui alla precedente lett. i) deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive (Sindaco e Consiglieri comunali).
3. In alternativa alla dichiarazione di cui alla lett. h) e per il caso di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, va presentata apposita dichiarazione attestante la ricorrenza di tale ipotesi legale.
4. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge legalmente non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, concernente i dati e le informazioni di cui alle lettere e), f) g) e h) del comma 1 del presente articolo. Qualora il consenso non venga prestato, ciò sarà dichiarato ed attestato dall'amministratore, mediante presentazione della dichiarazione di mancato consenso che indichi anche il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico. L'amministratore, in tal ultimo caso, sarà esonerato dall'obbligo di cui al presente comma. Dell'eventuale diniego sarà data in ogni caso evidenza al momento della pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”*.
5. In caso di consenso prestato dal coniuge legalmente non separato, dai figli e dai parenti entro il secondo grado, l'adempimento della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali che li riguarda,

avviene con la presentazione, per ciascuno dei consenzienti, della dichiarazione di assenso in originale, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni di cui alle lettere e), f), g) e della dichiarazione dei redditi di cui alla lett. h) del comma 1 del presente articolo.

6. In alternativa alla dichiarazione reddituale di cui alla lettera h) del comma 1 del presente articolo, ovvero per i casi di esonero dall'obbligo della relativa presentazione, l'obbligo è assolto per il coniuge, i figli ed i parenti entro il secondo grado del titolare dell'incarico politico, con la presentazione di apposita dichiarazione attestante la ricorrenza di tale ipotesi legale.

### **Art. 5 – Modalità di presentazione**

1. La dichiarazione complessiva di cui all'art. 4 del presente regolamento, unitamente all'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, è presentata al Settore I Affari Generali – Società partecipate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
2. La dichiarazione complessiva di cui al citato art. 4 è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i. utilizzando i moduli predisposti dall'Ente ed approvati con apposita determinazione del Responsabile Settore I Affari Generali – Società partecipate a norma dell'art. 10 del presente regolamento.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore I Affari Generali – Società partecipate, ovvero sottoscritta e presentata personalmente all'Ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Con tale ultima modalità, la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo di persona appositamente incaricata. In tutti i casi, la dichiarazione, con i relativi allegati, viene immediatamente protocollata e, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data del protocollo.
4. La presentazione della dichiarazione può avvenire, con le stesse modalità della presentazione personale di cui al precedente comma 3 secondo periodo, ultimo inciso, anche tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. In tutti i casi, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data di invio della dichiarazione, comunque accertabile a seconda dello strumento utilizzato.
5. Sempre ai fini del rispetto dei termini per adempiere, il termine di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, decorre:
  - a) per Consiglieri Comunali e Sindaco: dalla data della proclamazione dell'elezione;
  - b) per Consiglieri Comunali subentrati in corso di mandato: dalla data della deliberazione di convalida adottata dal Consiglio Comunale;
  - c) per Assessori comunali: dalla data di accettazione della nomina sindacale.
6. La dichiarazione di assenso alla presentazione e pubblicazione da parte del coniuge non legalmente separato e dei parenti, e la relativa dichiarazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 4, comma 4, del presente regolamento è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., alla quale è allegata la copia del documento di identità del dichiarante. La presentazione di tali dichiarazioni avviene esclusivamente in allegato alla dichiarazione (complessiva) dell'Amministratore con il quale intercorre il rapporto di coniugio o parentela.

## **Art. 6 – Dichiarazioni annuali**

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all'art.3, comma 1, del presente regolamento presentano la dichiarazione reddituale e patrimoniale e relativi allegati di cui all'art. 4, aggiornata alla data di presentazione.
2. Entro lo stesso termine debbono essere depositate le medesime attestazioni e dichiarazioni relative al coniuge legalmente non separato, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado, se vi consentono. Qualora il consenso non venga prestato, ciò sarà dichiarato ed attestato dall'amministratore, che sarà esonerato dall'obbligo di cui al presente comma. Dell'eventuale diniego sarà data in ogni caso evidenza al momento della pubblicazione nel sito dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*".
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, salvo la lett. i) (spese e contributi elettorali).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, salvo il comma 5 (decorrenza termini presentazione).

## **Art. 7 – Dichiarazioni successive alla cessazione del mandato**

1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento presentano, ai fini della successiva pubblicazione, la dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione.
2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento presentano, ai fini della successiva pubblicazione, la dichiarazione reddituale annuale riferita ai redditi relativi all'annualità precedente a quella della cessazione del mandato. In attuazione di tale disposizione, i predetti soggetti di cui al succitato art. 3, comma 1, inoltre, dovranno trasmettere all'Amministrazione, entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione, copia della dichiarazione riferita ai redditi delle persone fisiche dell'anno di cessazione se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno.

## **Art. 8 – Esonero dalla Dichiarazione di fine mandato**

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 7 non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all'art. 3; in tali casi, si applicano le norme di cui all'art. 4.

## **Art. 9 – Procedimento dichiarativo**

1. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, al solo fine di agevolare l'osservanza degli obblighi previsti, a cura del Settore I Affari Generali – Società partecipate viene inviato per posta elettronica agli interessati, apposito avviso, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini previsti per ciascuna delle dichiarazioni di cui sopra. Contestualmente vengono resi disponibili, da parte del Settore I Affari

Generali – Società partecipate, i modelli di dichiarazione. E', in ogni caso, escluso che il mancato o tardivo invio dell'avviso possa costituire esimente dell'eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

2. Il Responsabile del Settore I Affari Generali – Società partecipate, in caso di omessa dichiarazione ovvero nel caso riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini previsti, invia ai soggetti interessati un invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione, indicando la documentazione mancante e/o le riscontrate irregolarità/incompletezze. L'invito è inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'Amministratore a cui lo stesso, ad inizio mandato, ha autorizzato l'invio di tutte le comunicazioni che lo riguardano.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, viene dato atto nel sito istituzionale, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente", della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni da parte del titolare dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, con conseguente attivazione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 15 del presente regolamento.

#### **Art. 10 – Modelli di dichiarazione**

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ad appositi modelli da approvare con determinazione del Responsabile del Settore I Affari Generali – Società partecipate.

### **TITOLO III – PUBBLICAZIONE**

#### **Art. 11 – Pubblicazione sito istituzionale dell'Ente**

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie e i dati di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
2. In ogni caso, dovrà essere garantita la possibilità per chi accede all'informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.
3. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati di cui sopra, sono pubblicati integralmente, salvo le eccezioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
4. Ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è consentito il trattamento dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero riutilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 12 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza**

1. Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge non legalmente separato e dei parenti fino al secondo grado dell'Amministratore, non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Speciali modalità tecnologiche vengono applicate dal Settore I Affari Generali – Società partecipate, Ufficio addetto alla pubblicazione, per impedire tale riutilizzo.

2. Sono fatte salve, le cautele ed i limiti previsti dal Regolamento UE 679/2016, per la divulgazione di eventuali dati personali “sensibili” o “giudiziari” come definiti dalla legge.
3. In ogni caso l’indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati di cui al precedente comma 2 implica l’autorizzazione a pubblicarli.
4. Ulteriori forme di tutela della riservatezza sono previste dalla legge in merito alla durata ed all’archiviazione delle pubblicazioni come dettagliato nell’articolo seguente.

### **Art. 13 – Tempistica e durata pubblicazioni**

1. La pubblicazione delle dichiarazioni avviene entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale (in relazione ad eventuali inadempimenti). Della mancata presentazione viene dato atto nel sito istituzionale, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*”.
2. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni di cui all’art. 9, la pubblicazione delle stesse viene tempestivamente integrata, su impulso del Settore I Affari Generali – Società partecipate.
3. La pubblicazione ha durata permanente per l’intero mandato di ciascun amministratore.
4. La pubblicazione delle informazioni relative alla situazione patrimoniale pregressa degli amministratori e delle dichiarazioni del coniuge o parenti fino al secondo grado che hanno prestato il consenso, scadono alla scadenza del mandato, salvo per le dichiarazioni di fine mandato di cui al comma 1 dell’art.7 concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione.
5. I dati di cui all’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa del mandato unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e all’ultima dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.
6. In ogni caso, scaduti i termini di durata della pubblicazione, di cui ai commi 4 e 5 i relativi atti e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., mediante istanza di accesso civico generalizzato.

### **Art. 14 – Accesso atti originali**

1. La documentazione originale è conservata presso il Settore I Affari Generali – Società partecipate. Chiunque interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale di cui sopra, mediante richiesta all’Ufficio depositario.

## **TITOLO IV – SANZIONI**

### **Art. 15 – Sanzioni**

1. La mancata o incompleta ottemperanza agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo

grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a carico del responsabile della mancata comunicazione, secondo il procedimento di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

2. In caso di mancato o incompleto adempimento agli obblighi di comunicazione di cui al presente Regolamento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, il Responsabile del Settore I Affari Generali – Società partecipate effettua tempestiva segnalazione dell'inadempimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e al Nucleo di Valutazione di questa Amministrazione, comunicando altresì i dati identificativi ed i recapiti del soggetto obbligato, ai fini dell'attivazione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ente, ricevuta la segnalazione di cui al periodo precedente, provvede a segnalare tempestivamente all'ANAC l'accertato inadempimento ai fini dell'attivazione del citato procedimento sanzionatorio.
3. Dell'eventuale inadempimento e del provvedimento che irroga le sanzioni viene fatta pubblicazione nel sito istituzionale, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "*Amministrazione Trasparente*", a cura del Responsabile del Settore I Affari Generali – Società partecipate.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato, l'accertamento da parte delle Autorità pubbliche competenti, su segnalazione del Responsabile del Settore I Affari Generali – Società partecipate, di eventuali, ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese.

#### **Art. 16 – Competenze sanzionatorie**

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente Regolamento sono regolate ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del Regolamento dell'ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio, come da ultimo novellato con delibera n. 438 del 12/05/2021.
2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative è disciplinato secondo le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689, e s.m.i..

### **TITOLO V – ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 17 – Organizzazione**

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente Regolamento, nonché della verifica dell'avvenuta osservanza degli obblighi in esso stabiliti è individuato nella struttura organizzativa di massima dimensione comunque denominata, attualmente Settore I Affari Generali – Società partecipate, che supporta gli Organi istituzionali del Comune e le funzioni del Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale è, in ogni caso, titolare di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sulla gestione complessiva delle funzioni ed attività di cui al presente regolamento.

## **TITOLO VI – NORME FINALI**

### **Art. 18 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è pubblicato in maniera permanente nella raccolta informatica del sito istituzionale comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1° livello “*Disposizioni generali*”, sottosezione 2° livello “*Atti generali*”.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all’approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Castellana Grotte, senza necessità di alcun recepimento o presa d’atto da parte dell’Ente.

### **Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ovvero decorso il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso deliberato.